

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Alessandro Levanti, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 28 giugno 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

**(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MANCINI (Presidente della Società AC Cattolica), FRANCO TROMBETTA (Dirigente della Società ACD Torconca Cattolica), MICHELE IERVOLINO (Presidente della Società SCD Città di Torre del Greco), ONOFRIO ALBANO (Vice Presidente della Società SCD Città di Torre del Greco), Società AC CATTOLICA, ACD TORCONCA CATTOLICA e SCD CITTÀ DI TORRE DEL GRECO • (nota n. 4999/135 pf 11/12 GT/dl del 31.1.2012).**

Con provvedimento del 31.1.2012 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione disciplinare nazionale:

- 1) il Sig. Andrea Mancini, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere omesso, in qualità di Presidente dell'AC Cattolica, organizzatrice del 3° Torneo della Bandiera, di esercitare una doverosa azione di controllo sull'operato della Società di promozione turistica Adria Eventi e sugli altri tesserati incaricati di espletare ogni adempimento organizzativo nel più rigoroso rispetto delle norme e dei regolamenti federali;
- 2) l'AC Cattolica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta omissiva del proprio tesserato;
- 3) il Sig. Franco Trombetta, dirigente dell'ACD Torconca Cattolica, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, poiché in qualità di collaboratore alla organizzazione del 3° Torneo della Bandiera, ha tenuto un comportamento antisportivo, contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva, consentendo violazioni e/o omissioni di adempimenti connessi all'osservanza delle norme e dei Regolamenti federali, così come compiutamente descritti nella parte motiva;
- 4) l'ACD Torconca Cattolica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta del proprio tesserato;
- 5) il Sig. Michele Iervolino, Presidente della SCD Città di Torre del Greco, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver posto in essere interventi in contrasto con il valore educativo della pratica sportiva, assecondando la richiesta di un esponente dell'organizzazione preposta al Torneo della Bandiera di far giocare, con i colori di altra

Società, peraltro non affiliata alla F.I.G.C., i calciatori tesserati per la Società di cui è Presidente, violando contestualmente l'art. 16 del Regolamento del Torneo che rendeva obbligatorio l'uso dei parastinchi;

6) il Sig. Onofrio Albano, Vice Presidente della SCD Città di Torre del Greco, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 17, comma 6 dello stesso Codice, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo sottoscritto, nella sua veste di dirigente accompagnatore del Valvasport, Società peraltro non affiliata alla F.I.G.C., la distinta della gara Villa San Martino - Valvasport ove, con la denominazione di Valvasport, erano indicati i nomi dei calciatori in realtà tesserati per la SCD Città di Torre del Greco;

7) la SCD Città Di Torre Del Greco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alla condotta dei propri tesserati, Iervolino ed Albano.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Signor Andrea Mancini e la Società AC Cattolica Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i deferiti Signor Andrea Mancini e la Società AC Cattolica Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;*

*[“▪ pena base per il Sig. Andrea Mancini, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 45, di cui giorni 35 (trentacinque) commutati nella sanzione dell'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00), pertanto la sanzione finale sarà la inibizione per giorni 10 (dieci) oltre all'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00);*

*▪ pena base per la Società AC Cattolica Calcio Srl, sanzione della ammenda € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 300,00 (€ trecento/00)];*  
*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*  
*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

la Commissione disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti; ivi compresa la memoria difensiva trasmessa dalla ACD Torconca Cattolica, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto applicarsi al Sig. Trombetta Franco l'inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Iervolino Michele l'inibizione per mesi 6 (sei), al Sig. Albano Onofrio l'inibizione per mesi 2 (due), alla Società ACD Torconca Cattolica l'ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), alla Società SCD Città di Torre del Greco l'ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), osserva quanto segue.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che la disputa del 3° Torneo della Bandiera ha avuto luogo tra molteplici violazioni delle norme federali che, pur in presenza della necessità di "salvare" la manifestazione, che rischiava di non avere luogo a causa di numerose defezioni delle compagini ammesse, non possono essere giustificate, specialmente se si ha riguardo alle finalità educative che sono l'obiettivo principale del calcio giovanile.

Non è infatti ammissibile che intere squadre di bambini siano chiamate a disputare nell'ambito della stessa manifestazione incontri sotto la denominazione di più compagini, alcune delle quali "inventate" sul momento e neppure affiliate alla FIGC.

Il quadro degli illeciti contestati ai vari deferiti, persone fisiche e Società, risulta compiutamente provato sia documentalmente che attraverso le deposizioni rese dalle parti e dai testimoni.

Il Sig. Trombetta è stato colui che ha tenuto in via esclusiva i contatti con le Società partecipanti, facendo da tramite tra esse e l'organizzazione.

Il Sig. Iervolino, presidente della soc. Città di Torre del Greco, ha autorizzato i calciatori tesserati con tale sodalizio a disputare incontri sotto i colori di altra compagine, neppure affiliata alla Federazione, e ciò in concorso con il Sig. Albano, vice presidente della medesima Società, il quale ha sottoscritto la relativa distinta di gara arrogandosi la falsa qualifica di dirigente accompagnatore della Valvasport, sodalizio non inserito nei ranghi federali.

La fondatezza dell'assunto accusatorio trova pieno riscontro nella documentazione presente nel fascicolo (distinte di gara, fogli censimento, autorizzazioni alla indizione ed alla partecipazione al torneo con allegati elenchi, referti arbitrali) e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione sia da parte di numerosi testi che da parte degli stessi deferiti, la cui responsabilità disciplinare è pacifica e deve quindi essere dichiarata quella oggettiva del Tortonca, per la quale il Sig. Trombetta all'epoca dei fatti era tesserato, a nulla rilevando che sia stato allontanato dalla Società nel febbraio 2012, nonché quella diretta ed oggettiva del Città di Torre del Greco per i fatti posti in essere dai rispettivi tesserati.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23, CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 10 (dieci) oltre all'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) per il Sig. Andrea Mancini;
- ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) per la Società AC Cattolica Calcio Srl.

Accoglie il deferimento e irroga al Sig. Franco Trombetta l'inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Michele Iervolino l'inibizione per mesi 6 (sei), al Sig. Albano Onofrio l'inibizione per mesi 2 (due), alla Società ACD Torconca Cattolica l'ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), alla Società SCD Città di Torre del Greco l'ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00).

**(462) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTIA ROMANELLI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD SC Gaetano Romanelli), CLAUDIO TREZZA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD GR Valdiano), Società ASD SC GAETANO ROMANELLI e ASD GR VALDIANO • (nota n. 7364/119 pf 11/12 GR/mg del 19.4.2012).**

Con atto del 19 aprile 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Romanelli Mattia, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD SC Gaetano Romanelli, ed il Sig. Trezza Claudio, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD GR Valdiano, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 39, comma 2, delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito che da parte di rispettivi collaboratori non potuti identificare venissero apposte in calce al modulo di tesseramento ed alla lista di trasferimento le firme apocriefe del calciatore Lombardi Andrea e dei suoi genitori, Lombardi Antonio e Russo Carmela; b) la Società ASD SC Gaetano Romanelli e la Società ASD GR Valdiano per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto ai rispettivi Presidenti e legali rappresentanti.

Nel termine consentito dalle norme procedurali nessuna memoria difensiva è stata depositata dai deferiti.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità dei deferiti e applicazione a carico degli stessi delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Romanelli Mattia, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD SC Gaetano Romanelli la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre); b) al Sig. Trezza Claudio, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD GR Valdiano, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre); c) alla Società ASD SC Gaetano Romanelli la sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00); d) alla Società ASD GR Valdiano la sanzione della ammenda di € 600,00.

### **I motivi della decisione**

Esaminati gli atti del procedimento nonchè le prove raccolte dalla Procura federale, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali, nei termini consentiti, non hanno depositato alcuna memoria difensiva, la Commissione rileva e deduce la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

La Commissione Tesseramenti, su reclamo proposto dal Sig. Lombardi Andrea al fine di ottenere l'annullamento del suo tesseramento in favore della Società ASD SC Gaetano Romanelli e del successivo trasferimento dalla predetta Società alla ASD GR Valdiano per apocriefa delle firme apposte in calce sia al modulo di tesseramento che alla lista di trasferimento, con decisione assunta in data 7 giugno 2011 e pubblicata sul C.U. n. 28/D ss. 2010 /2011 ha accolto il reclamo stessi dichiarando pertanto nullo sia il tesseramento che il trasferimento sopra meglio specificati.

La Procura federale, al termine della propria attività istruttoria, ha ulteriormente verificato, mediante comparazione grafica effettuata in sede di audizione del calciatore Lombardi Andrea e del genitore, Lombardi Antonio, la totale difformità ictu oculi tra le firme apposte in calce ai verbali delle loro rispettive dichiarazioni e quelle risultanti in calce al modulo di

tesseramento (n. 03632 0 datato 1.12.2010) che a quello di trasferimento (n. 01978 5 datato 4.12.2010).

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

### **Il dispositivo**

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Romanelli Mattia, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD SC Gaetano Romanelli, la inibizione di mesi 3 (tre);
- b) al Sig. Trezza Claudio, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD GR Valdiano, la inibizione di mesi 3 (tre);
- c) alla Società ASD SC Gaetano Romanelli l'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00);
- d) alla Società ASD GR Valdiano l'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).

**(94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MARIA ALESSANDRO GIAMMORCARO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Nissa Football Club ASD), Società NISSA FOOTBALL • (nota n. 1147/1637 pf 10-11/SS/fc del 31.8.2011).**

la Commissione disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria trasmessa dal difensore, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al Sig. Giammorcaro Giuseppe Maria Alessandro della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione ed alla Nissa Football Club ASD quella dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), osserva quanto segue.

L'assunto accusatorio ha trovato pieno riscontro dalle risultanze delle indagini svolte dal competente ufficio della Procura federale, essendo emerso che nel corso della stagione 2009/2010 la predetta Società ha affidato all'allenatore dilettante Sig. Fama Fabrizio l'incarico di occuparsi della preparazione della propria compagine partecipante al Campionato Juniores Nazionale, pattuendo con lui un compenso annuo pari ad € 6.500,00, di gran lunga superiore a quello massimo stabilito in materia dalla vigente normativa federale, e cioè € 3.000,00.

La circostanza è emersa quando il Fama, lamentando il mancato pagamento da parte della Società di una porzione del corrispettivo concordato, ha adito il Collegio Arbitrale, allegando alla propria istanza l'accordo economico da lui stipulato con la Società Nissa.

A questo punto la prova dell'illecito è stata pacificamente raggiunta, e non viene in alcun modo smentita dal contenuto della memoria difensiva nella quale i deferiti si limitano ad invocare un presunto doppio incarico che sarebbe stato affidato al Sig. Fama di cui però in atti non vi è traccia; anzi al contrario egli risulta allenatore della sola squadra juniores sia nel foglio censimento, sia nell'accordo economico oggetto del presente procedimento, in cui gli viene affidato unicamente l'incarico di allenare la compagine juniores e non quello di allenatore in seconda della prima squadra.

Dedotta la competenza funzionale dell'apposita Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico, per quanto attiene la posizione dell'allenatore, recentemente da Essa

squalificato, in questa sede va successivamente dichiarata la responsabilità del presidente del sodalizio, che ha concorso a stipulare l'illecito accordo economico, e quella, diretta e oggettiva, della Società Nissa per i fatti commessi dal suo Legale rappresentante e dall'altro suo tesserato.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Giammorcaro Giuseppe Maria Alessandro la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Nissa Football Club ASD quella dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**(274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE CIACCIA (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl), VINCENZO GUGLIELMELLI (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per Società AS Atletico Roma FC Srl, attualmente tesserato per la Società FC Monte San Biagio), Società AS ATLETICO ROMA FC Srl • (nota n. 4266/928 pf 10-11 AM/ma del 4.1.2012).**

La Commissione disciplinare nazionale rimette gli atti alla Procura federale per la corretta individuazione degli indirizzi dei deferiti.

**(398) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NANDO FERRETTI (Collaboratore del Dipartimento Interregionale FIGC nonché socio della Società ASD Camerino Calcio), DOMENICO QUADRAROLI (Presidente della Società ASD Camerino Calcio), Società ASD CAMERINO CALCIO • (nota n. 5953/497 pf 11-12 AM/ma del 5.3.2012).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione

1. Ferretti Nando,
2. Quadraroli Domenico,
3. la Società ASD Camerino Calcio,

per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento):

- il primo, *“della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1., del CGS in relazione all'art. 5, comma 1, dello stesso CGS per aver tenuto un comportamento scorretto e minaccioso nei confronti del Commissario di Campo, Errico Giovanni Provenzano, prima dell'inizio della gara, del 05.11.2011, Camerino-Santa Maria Apparente, e, durante la gara stessa, per avere inveito e pronunciato frasi scurrili ed offensive nonché giudizi lesivi della reputazione del Presidente e dei Dirigenti del C. R. Marche, e per aver inviato in data 18.11.2011 al presidente del C.R. Marche una lettera dal chiaro tenore offensivo e minaccioso; il tutto come meglio descritto nella parte motiva;*
- il secondo, *“della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1 del CGS per aver incolpato, nella lettera del 17.11.2011, inviata al Presidente della C.D.T. presso il C.R. Marche ed al Presidente dello stesso Comitato, l'Arbitro della gara del 29.10.2011, Camerino-Settembrina di aver dichiarato il falso nel suo rapporto e per avere gravemente offeso i destinatari*

della stessa definendoli incompetenti ed irresponsabili, come meglio descritto nella parte motiva;

- il terzo, “a titolo responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente Domenico Quadraroli e al socio Nando Ferretti”.

Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Signori Nando Ferretti, Domenico Quadraroli e la Società ASD Camerino Calcio, tramite il loro legale, hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Signori Nando Ferretti, Domenico Quadraroli e la Società ASD Camerino Calcio, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS;*

*[“▪ pena base per il Sig. Nando Ferretti, sanzione della inibizione di giorni 150 (centocinquanta), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 100 (cento);*

*▪ pena base per il Sig. Domenico Quadraroli, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta);*

*▪ pena base per la Società ASD Camerino Calcio, sanzione della ammenda € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 200,00 (€ duecento/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:*

- *inibizione di giorni 100 (cento) per il Sig. Nando Ferretti;*
- *inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Domenico Quadraroli;*
- *ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) per la Società ASD Camerino Calcio;*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

**(371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Ettore SETTEN (già Legale rappresentante della Società Treviso FC 1993 Srl), Salvatore DI SOMMA (già dirigente della Società Treviso FC 1993 Srl), Bruno Dall’Anese (già dirigente della Società Treviso FC 1993 Srl) • (nota n. 5695/879 pf 09-10 SP/blp del 23.2.2011).**

Con nota del 23 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Ettore Setten già Legale rappresentante del Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità

sanciti dall'art. 1, commi 1 e 3 del CGS in relazione all'art. 10 comma 3 del CGS, per il comportamento antiregolamentare concretatosi nel mancato adempimento agli obblighi contrattualmente assunti in favore di Salvatore Di Somma; il Sig. Salvatore Di Somma già dirigente del Treviso Football Club 1993 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 22, comma 6, NOIF, per la mancata sottoscrizione della autocertificazione c.d. di onorabilità e il mancato relativo invio; Il Sig. Bruno Dall'Anese già dirigente del Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 22 bis, comma 6, NOIF, per la mancata sottoscrizione della autocertificazione c.d. di onorabilità e il mancato relativo invio.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Signori Bruno Dall'Anese, Salvatore Di Somma, tramite i loro legali, hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i deferiti Signori Bruno Dall'Anese, Salvatore Di Somma, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS;*

*[“▪ pena base per il Sig. Bruno Dall'Anese, sanzione della inibizione di giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 55 (cinquantacinque);*

*▪ pena base per il Sig. Salvatore Di Somma, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 28 (ventotto);*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per il Sig. Ettore Setten.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione nei confronti del Setten; nessuno è comparso per la parte deferita.



Osserva la Commissione Disciplinare Nazionale che il procedimento trae origine dalla richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali ai sensi dell'art. 30, comma 4, del vigente Statuto FIGC avanzata dai Signor Salvatore Di Somma in relazione al mancato percepimento degli emolumenti pattuiti con il Treviso Football Club 1993 Srl nel "contratto di lavoro a programma" stipulato in data 19 novembre 2008 e regolarmente depositato presso la Lega Nazionale Professionisti.

Dalla documentazione in atti risulta che in data 19 novembre 2008 tra il Di Somma, allenatore professionista di I categoria, e il Treviso Football Club, nella persona del legale rappresentante e amministratore unico pro tempore Geom. Ettore Setten, fu stipulato un "contratto di lavoro a programma" con la qualifica di collaboratore con mansioni di responsabile dell'area tecnica, con validità sino al 30 giugno 2009, con il quale fu pattuito per il Di Somma un compenso di € 50.000,00 (cinquantamila/00) da pagarsi in rate mensili, oltre a benefits: ovvero l'uso di un appartamento, di un'auto e di un cellulare ed altresì un premio supplementare, in caso di mancata retrocessione al termine del campionato, pari ad € 30.000,00 (trentamila/00). L'allora segretario generale del Treviso Signor Bruno Dall'Anese ha confermato quanto sopra evidenziando l'invio del predetto contratto alla LNP in data 19 dicembre 2008. L'esecuzione del predetto contratto è stata interrotta dalla Società agli inizi di marzo del 2009, così come attestato dal Sig. Dall'Anese. Dall'istruttoria svolta dalla Procura federale è emerso altresì che il Di Somma, che avrebbe avuto l'incarico di sovrintendere l'area tecnica e avrebbe concordato di essere tesserato come dirigente accompagnatore della prima squadra, fungendo da interfaccia tra la squadra stessa e la Società, con comunicazione del 17 novembre 2008 aveva chiesto al Settore Tecnico di essere sospeso dal proprio ruolo di allenatore. Tale circostanza risulta comprovata da comunicazione del Settore Tecnico Federale datata 16 novembre 2009 inviata a seguito di richiesta del Segretario Federale. Il Di Somma ha attestato di aver ricevuto unicamente un acconto di € 3.000,00 e l'uso della vettura aziendale per pochi giorni, oltre ad esser stato allontanato da due alberghi nei quali era alloggiato non avendo ricevuto l'appartamento promesso in uso a causa del mancato pagamento da parte della Società di quanto dovuto alle citate strutture alberghiere, ed altresì di non essere mai stato inserito nelle liste ufficiali di gara consegnate all'arbitro prima delle partite.

Dall'istruttoria emerge che la Società non ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali. Tale circostanza è stata confermata invero dallo stesso segretario generale del Treviso Sig. Dall'Anese, che in sede di audizione ha comunque precisato di non essere a conoscenza di eventuali acconti in denaro pagati al Di Somma, e non è stata oggetto di smentita da parte dell'amministratore unico Sig. Setten che, benché ritualmente convocato, ha omesso di presentarsi per essere ascoltato dal collaboratore della Procura Federale. Il citato segretario generale del Treviso ha inoltre confermato che il direttore amministrativo della predetta Società Sig. Gerardo Schettino agli inizi di marzo del 2009 aveva invitato il collaboratore Sig. Di Somma a non presentarsi più presso la Società Treviso nonostante il contratto con la medesimo scadesse in data 30 giugno 2009.

Va considerato che il comportamento tenuto dal Sig. Ettore Setten, quale Presidente e Amministratore Delegato della Società Treviso Football Club 1993 Srl, concretatesi nel mancato adempimento agli obblighi contrattualmente assunti in favore del Di Somma, ha comportato la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'ari. 1, commi

1 e 3 del CGS in relazione all'art. 10 comma 3 del CGS, violazioni contestabili ai sensi dell'art. 19 comma 1 del CGS anche nell'attuale stato di non tesserato nel quale si trova il Setten.

In ordine al trattamento sanzionatorio, in considerazione della entità del fatto ascritto al deferito si stima equa quella indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 55 (cinquantacinque) per il Sig. Bruno Dall'Anese;
- inibizione di giorni 28 (ventotto) per il Sig. Salvatore Di Somma.

Accoglie il deferimento ed infligge a Setten Ettore la sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione.

**(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO SPADONI (Direttore Generale della Società US Sambenedettese 2009), MAURIZIO VECCHIOLA (Presidente della Società ASD Montegranaro Calcio 1965), FABIO MASSIMO CONTI (Direttore Sportivo della Società ASD Montegranaro Calcio 1965), MARCO MONGARDINI (Presidente della Società ASD Arquata FC), Società US SAMBENEDETTESE 2009, ASD MONTEGRANARO CALCIO 1965 e ASD ARQUATA FC • (nota n. 1729/1557 pf 10-11 SS/fc del 26.9.2011).**

Con atto del 3 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale a) il Sig. Spadoni Giulio, Direttore Generale della US Sambenedettese 2009, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito o, comunque, non impedito al Sig. Spurio Riccardo, a partire dal gennaio 2011, di svolgere attività di natura tecnica per la Società, nonostante lo stesso avesse inizialmente indicato *“di avere fatto una consulenza, oramai terminata, con la Società Montegranaro”*, il tutto omettendo ogni dovuta cautela, prima del tesseramento, per verificare se l'allenatore avesse svolto, nella medesima stagione sportiva, attività tecnica per altra consorella; b) la Società U.S. Sambenedettese 2009, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, delle le violazioni ascritte al Direttore Generale, Sig. Spadoni Giulio, inserito in foglio di censimento quale titolare di delega di rappresentanza ed al tecnico, Sig. Spurio Riccardo; c) il Sig. Vecchiola Maurizio, Presidente della ASD Montegranaro Calcio 1965, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al Sig. Spurio Riccardo di svolgere attività di natura tecnica per la Società ASD Montegranaro Calcio 1965, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa; d) il Sig. Conti Fabio Massimo, Direttore Sportivo della ASD Montegranaro Calcio 1965, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al Sig. Spurio Riccardo di svolgere attività di natura tecnica per la ASD Montegranaro Calcio 1965, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa e per avere comunque permesso e non impedito che il medesimo proseguisse l'attività a favore della Società nonostante gli avesse

personalmente e scientemente manifestato l'intenzione di non addivenire ad alcuna regolarizzazione della sua posizione contrattuale; e) il Sig. Mongardini Marco, Presidente della ASD Arquata F.C., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al Sig. Spurio Riccardo di svolgere attività di natura tecnica per la ASD Arquata, seppur non in costanza di tesseramento per la stessa; f) le Società ASD Arquata F.C. e ASD Montegranaro Calcio 1965 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti (ASD Montegranaro Calcio 1965 e ASD Arquata), al Direttore Sportivo (ASD Montegranaro Calcio 1965) ed al tecnico Spurio Riccardo.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Signori Maurizio Vecchiola, Fabio Massimo Conti, Marco Mongardini e le Società ASD Montegranaro Calcio 1965 e ASD Arquata FC, tramite i loro legali, hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i deferiti Signori Maurizio Vecchiola, Fabio Massimo Conti, Marco Mongardini e le Società ASD Montegranaro Calcio 1965 e ASD Arquata FC, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS;*

*[“▪ pena base per il Sig. Maurizio Vecchiola, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 40 (quaranta);*

*▪ pena base per il Sig. Fabio Massimo Conti, sanzione della inibizione di giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 54 (cinquantaquattro);*

*▪ pena base per il Sig. Marco Mongardini, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 40 (quaranta);*

*▪ pena base per la Società ASD Montegranaro Calcio 1965, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 667,00 (€ seicentosessantasette/00);*

*▪ pena base per la Società ASD Arquata FC, sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 223,00 (€ duecentoventitre/00);*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,*

*su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità dei deferiti con l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Spadoni Giulio, Direttore Generale della US Sambenedettese 2009, la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); b) alla Società US Sambenedettese 2009, in persona del Legale rappresentante pro tempore, la sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

### **Motivi della decisione**

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate con attenzione anche le memorie difensive fatte pervenire da alcuni dei deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, dovrà essere accolto.

La documentazione versata in atti e la istruttoria svolta dalla Procura federale hanno difatti consentito di accertare senza dubbio alcuno la circostanza per cui nel corso della stagione sportiva 2010 – 2011 il Sig. Spurio Riccardo ha esercitato l'attività di tecnico contemporaneamente per diverse Società; difatti il deferito, oltre ad essere tesserato nella qualità di preparatore atletico per la US Sambenedettese 2009 ha svolto analoghe attività per la ASD Arquata FC e per la Montegranaro Calcio 1965.

Più precisamente il Sig. Spurio Riccardo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC quale allenatore dilettante di base, codice 36.866, con ultimo tesseramento risalente alla stagione 2010 – 2011 del 31 gennaio 2011 a favore della US Sambenedettese 2009, a) ha curato la preparazione atletica estiva della ASD Montegranaro Calcio 1965 dall'ultima settimana di luglio fino alla metà di agosto, allenando poi in modo saltuario la squadra a partire dal mese di settembre; b) ha svolto dalla seconda settimana di agosto e così sino a metà gennaio l'attività di consulenza per il recupero degli infortunati a beneficio della ASD Arquata FC.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Maurizio Vecchiola;
- inibizione di giorni 54 (cinquantaquattro) per il Sig. Fabio Massimo Conti;
- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Marco Mongardini;
- ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette/00) per la Società ASD Montegranaro Calcio 1965;
- ammenda di € 223,00 (€ duecentoventitre/00) per la Società ASD Arquata FC.

In accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Spadoni, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Società US Sambenedettese 2009, l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

**(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MARINELLI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Cerignola Ofantina Lex), DEREK SCHIAVONE e VITO MORRA (all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società AS Torremaggiore Calcio, attualmente tesserati per la Società ASD Apricena), ANTONIO BUONAVITA (all'epoca dei fatti collaboratore senza essere tesserato della Società Cerignola Ofantina Lex), Società AS TORREMAGGIORE CALCIO e CERIGNOLA OFANTINA LEX • (nota n. 3010/57 pf 11-12/GR/mg del 15.11.2011).**

La Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione disciplinare nazionale:

- 1) Marinelli Vincenzo, Presidente della Società Cerignola Ofantina Lex,  
per rispondere  
delle violazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 1 e 3, del CGS per avere invitato e fatto partecipare nelle fila della propria squadra alla gara del 40° Torneo Nazionale Forense, Calcio Forense Reggio Calabria - Cerignola Ofantina Lex, ai due calciatori non tesserati per la propria Società, Schiavone Derek e Morra Vito e per non avere aderito all'invito di essere ascoltato dal Collaboratore della Procura federale, come meglio descritto nella parte motiva;
- 2) Schiavone Derek e Morra Vito, tesserati per la Società AS Torremaggiore Calcio,  
per rispondere  
delle violazioni ai sensi e per gli effetti degli art. 1, comma 1, e 46, comma 6, del CGS in relazione agli art. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per avere partecipato, senza averne titoli, alla gara del 40° Torneo Nazionale Forense, Calcio Forense Reggio Calabria - Cerignola Ofantina Lex, come meglio descritto nella parte motiva;
- 3) Buonavita Antonio, Collaboratore, senza essere tesserato, della Società Cerignola Ofantina Lex,  
per rispondere  
della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra Società Cerignola Ofantina Lex, in occasione della gara del 40\* Torneo Nazionale Forense, Calcio Forense Reggio Calabria - Cerignola Ofantina Lex, redigendo e consegnato all'Arbitro la distinta di gara da lui sottoscritta, attestando che i calciatori in essa elencati erano tutti in regola con il tesseramento, mentre i due calciatori Schiavone Derek e Morra Vito non lo erano, come meglio descritto nella parte motiva;
- 4) la Società AS Torremaggiore Calcio,  
per rispondere  
a titolo oggettivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte ai propri calciatori Schiavone Derek e Morra Vito, come meglio descritto nella parte motiva;
- 5) la Società Cerignola Ofantina Lex  
per rispondere  
a titolo diretto ed oggettivo, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte ai propri Presidente Marinelli Vincenzo e Collaboratore, non tesserato, Buonavita

Antonio, nonché per la violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 6, del CGS per avere consentito ai due calciatori, non aventi titolo, di prendere parte nella propria squadra alla gara del 40° Torneo Nazionale Forense, Calcio Forense Reggio Calabria - Cerignola Ofantina Lex, come meglio descritto nella parte motiva

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, i deferiti Signori Vincenzo Marinelli, Derek Schiavone, Vito Morra, Antonio Buonavita e la Società Cerignola Ofantina Lex, tramite i loro legali, hanno richiesto l'applicazione della sanzione ex art 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i deferiti Signori Vincenzo Marinelli, Derek Schiavone, Vito Morra, Antonio Buonavita e la Società Cerignola Ofantina Lex, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“* pena base per il Sig. Vincenzo Marinelli, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 4 (quattro);

- *pena base per il Sig. Derek Schiavone, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali;*
- *pena base per il Sig. Vito Morra, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali;*
- *pena base per il Sig. Antonio Buonavita, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 3 (tre);*
- *pena base per la Società Cerignola Ofantina Lex, sanzione della ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 300,00 (€ trecento/00);*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per la Società AS Torremaggiore Calcio.

la Commissione disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi alla AS Torremaggiore Calcio l'ammenda di € 100,00 (€ cento/00); nessuno è comparso per la Società Deferita; osserva quanto segue.

Il fatto materiale è stato compiutamente provato alla luce delle indagini svolte dalla Procura Federale e ciò sia attraverso la documentazione acquisita al fascicolo, sia attraverso quanto dichiarato dei vari soggetti in sede di audizione.

All'incontro in questione, disputato nell'ambito del 40° Torneo Nazionale Forense, riservato a ben determinati soggetti (Avvocati, Magistrati, Notai, Praticanti) hanno preso parte, senza avere alcun titolo per farlo, i calciatori Schiavone e Morra, entrambi non rientranti nelle categorie innanzi indicate.

La Società deferita dovrà essere pertanto sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva per l'illecito posto in essere dai suoi calciatori.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Vincenzo Marinelli, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Derek Schiavone, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali;
- per il Sig. Vito Morra, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali;
- per il Sig. Antonio Buonavita, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);
- per la Società Cerignola Ofantina Lex, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).

Accoglie il deferimento e irroga alla AS Torremaggiore Calcio l'ammenda di € 100,00 (€ cento/00).

Il Presidente della CDN  
**Dott. Sabino Luce**

**Pubblicato in Roma il 2 luglio 2012**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**